

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la propria Delibera - N.ro 1367 - del 26/7/1999, recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli Unici per le attività produttive";
- la propria Delibera - N.ro 2767 - del 10/12/2001, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 26-07-99 n.1367 recante 'Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli Unici per le attività produttive'";
- la propria Delibera - N.ro 1864 - del 20/9/2004, avente ad oggetto la "Istituzione del tavolo di coordinamento regionale degli Sportelli Unici per le attività produttive - approvazione del regolamento di funzionamento" denominato "IN.CO.R.S.A. - Innovazione e coordinamento regionale per la semplificazione amministrativa", il quale ha tra gli obiettivi principali la formulazione di proposte di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e dei procedimenti in raccordo e coordinatamente alle attività svolte a livello provinciale;
- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 recante "Riforma del Sistema Amministrativo Regionale e Locale. Unione Europea e Relazioni Internazionali. Innovazione e Semplificazione. Rapporti con l'università";

Richiamati in particolare:

- il comma 2 dell'art. 70 della L.R. n. 3/1999 ai sensi del quale la Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla disciplina dei procedimenti amministrativi;
- il comma 2 dell'art. 37 della succitata L.R. n. 6/2004 ai sensi del quale la Regione, nel disciplinare i procedimenti

amministrativi, regola forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la modalità dello Sportello Unico nei confronti dei soggetti fruitori di servizio destinatari degli atti;

- la Legge regionale 25 novembre 2002, n.31 recante "Disciplina generale dell'edilizia" la quale all'articolo 2 istituisce lo "Sportello Unico per l'edilizia" e al comma 1 dell'art. 2 prevede che "I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, lo Sportello Unico per l'edilizia";

- il comma 5 dell'art. 33, della L.R. 31/02 sopra richiamata, il quale prevede che "Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo abilitativo è subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame di cui all'art. 19, comma primo, lettera h)-bis, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 nonché al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. In via transitoria, continua a trovare applicazione l'individuazione delle attività produttive e di servizio di cui alla D.G.R. 21 febbraio 1995, n. 477";

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna svolge un significativo e importante ruolo di indirizzo degli Sportelli Unici per le attività produttive e che, nell'ottica di favorire la semplificazione amministrativa e la riorganizzazione dei processi di servizio verso le imprese, ha individuato negli Sportelli Unici per le attività produttive i nodi principali e strategici delle relazioni tra pubblica amministrazione e imprese;

- che per la realizzazione delle attività finalizzate al coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive, la Regione Emilia-Romagna, anche tramite il

citato Tavolo di coordinamento regionale degli Sportelli Unici, pone in essere iniziative e realizza progetti volti al perseguimento degli obiettivi diretti alla semplificazione amministrativa e all'accelerazione dei procedimenti;

- che a livello provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 3/99, si sono costituiti gruppi di lavoro - alcuni dei quali formalizzati ed organizzati a livello di veri e propri organi collegiali - finalizzati ad attuare il coordinamento e la promozione degli Sportelli Unici sul territorio provinciale e che hanno coinvolto, anche mediante la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni, gli enti esterni del procedimento unico autorizzatorio, gli ordini professionali e le associazioni di categoria;

Considerato:

- che lo Sportello Unico per le Attività Produttive riveste un importante ruolo quale strumento per lo sviluppo del territorio e sostegno dei sistemi imprenditoriali in esso presenti come riconosciuto anche nella recente Direttiva CEE 12/12/2006 n. 2006/123/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (Gazzetta Europea 27/12/2006 n. L 376);

- che nel corso di questi anni la stretta collaborazione che si è instaurata con le amministrazioni provinciali ha dato origine ad una sinergia interistituzionale, soprattutto sul versante della comunicazione e del monitoraggio e ha visto il coinvolgimento e il confronto delle stesse amministrazioni comunali nonché degli enti terzi coinvolti nel procedimento unico autorizzatorio, del sistema camerale e delle associazioni di categoria;

- che in seguito all'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) in alcune realtà del territorio regionale si sono verificate criticità dal punto di vista organizzativo, logistico e gestionale determinate dalle difficoltà di coordinamento e raccordo dei procedimenti se attivati contestualmente o distintamente presso lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) e presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);

- che per quanto attiene al rapporto tra lo Sportello Unico per le attività produttive e lo Sportello Unico per l'edilizia, alla luce delle criticità rilevate, si è ritenuto

opportuno avviare uno studio per l'approfondimento delle tematiche connesse alle modalità applicative dei procedimenti interessanti i suddetti Sportelli;

- che in tale contesto e con particolare riferimento alle prassi amministrative, e al fine specifico di superare le criticità rilevate, la Regione Emilia-Romagna, su proposta del Comitato tecnico del Tavolo di Coordinamento Regionale degli Sportelli Unici per le attività produttive, e in attuazione del programma di lavoro approvato dal medesimo Tavolo, ha promosso e avviato una sperimentazione volta ad individuare i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio (DIA o Permesso di costruire) non necessita dell'acquisizione del parere integrato AUSL-ARPA, previsto dall'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 31/2002, "per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute";

- che a tal fine e per valorizzare un approccio condiviso secondo modalità "bottom up" è stata avviata una fase di sperimentazione che si è svolta secondo le indicazioni di cui al P.G. AIA/DAP/06/5262 del 10 marzo 2006 e i cui tratti salienti sono così di seguito sintetizzati:

1. Sulla base delle rilevazioni svolte e delle indicazioni pervenute dagli operatori del settore, dai responsabili degli Sportelli Unici per le attività produttive e dai coordinamenti provinciali è emerso che una delle maggiori criticità riguarda la gestione del procedimento e le modalità di rilascio del parere integrato, previsto dall'art. 33, comma 5, della L.R. 31/2002 da richiedersi per tutti i titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e DIA) per gli interventi relativi alle attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute elencate nella Delibera di Giunta regionale n. 477/1995 (Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente. Art, 13, comma 6, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e s.m. e i.).

2. Al fine di "snellire", nel senso di non aggravare e di ridurre il numero di procedimenti attivati per il rilascio del titolo abilitativo edilizio da sottoporre al suddetto parere integrato, si è deciso di riconsiderare, anche sotto il profilo della dimensione dell'opera, la significatività dell'interazione con l'ambiente delle attività produttive e

di servizio contenute nell'elenco di cui alla D.G.R. 477/95. Al riguardo si è preso principalmente in considerazione la procedura di dichiarazione di inizio attività (DIA) e si è proceduto ad una verifica di fattibilità e di compatibilità attraverso una sperimentazione su alcuni territori provinciali di nuove modalità di applicazione della suddetta procedura.

3. Per quanto concerne l'ambito spaziale di applicazione della sperimentazione, i territori interessati sono stati i seguenti: la Provincia di Ferrara, il Comune di Carpi (Sportello Unico associato composto da quattro Comuni con Carpi come Capofila), la Comunità Montana Unione dei Comuni Valle del Samoggia (Sportello Unico associato con sede presso la Comunità Montana) e il Comune di Faenza;

4. La sperimentazione è stata effettuata nel periodo 15 marzo-30 giugno 2006.

5. La metodologia operata ha previsto sia incontri con referenti degli enti esterni quali AUSL, ARPA e SUE/Ufficio tecnico edilizia, sia il coinvolgimento delle associazioni di categoria e gli ordini professionali i quali sono stati invitati a valutare le proposte oggetto della sperimentazione e a produrre eventuali osservazioni. In alcune realtà territoriali prese a confronto sono stati considerati anche preesistenti accordi tra i Comuni titolari di SUAP, AUSL, ARPA e Servizio edilizia. Si tratta di accordi che definiscono le modalità di rilascio del parere integrato per interventi aventi una significativa interazione per l'ambiente e che definiscono altresì l'iter istruttorio per l'espressione del parere integrato, diagrammandone attività procedurali e tempi in maniera uniforme per gli utenti del territorio di riferimento e definendo le responsabilità dei vari operatori;

6. Per quanto attiene alla forma del parere esso di norma è stato individuato in un parere unico, integrato in un unico documento a firma congiunta AUSL e ARPA territorialmente competente. In altri casi il parere AUSL-ARPA viene elaborato nell'ambito di un gruppo di coordinamento "comprensoriale" che si riunisce con cadenza settimanale e si tratta pertanto di un parere a tutti gli effetti integrato, ossia frutto di una valutazione congiunta e simultanea;

7. Quanto al tempo necessario per la formazione del parere integrato esso è risultato variare dalle tre alle sei settimane;

8. Ad esito della sperimentazione effettuata è stato messo a punto uno strumento operativo consistente in una tabella caratterizzata da chiarezza, in quanto individua in modo univoco la corrispondenza fra l'intervento edilizio e la tipologia di attività; semplicità, in quanto consente una rapida lettura degli interventi da sottoporre o meno a parere; flessibilità, in quanto modello facilmente applicabile nelle diverse realtà territoriali;

9. Dall'analisi della "scrematura" effettuata con l'utilizzo della nuova tabella è emerso che le pratiche da non sottoporre a parere integrato sono pari a circa un 30%, e che ciò comporta un'accelerazione dei tempi per queste pratiche ma, soprattutto, un risparmio notevole, in termini economici, per gli imprenditori;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui premesso e considerato, che:

- è necessario approfondire e consolidare il proficuo dialogo instaurato con gli enti locali, al fine di rendere sempre più agevole il rapporto tra mondo produttivo e pubblica amministrazione sul territorio regionale, anche alla luce dei più recenti orientamenti normativi regionali diretti a facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e ad adottare le idonee misure di semplificazione amministrativa;

- è opportuno precisare - adottando un apposito atto contenente linee applicative di indirizzo per lo svolgimento dell'attività autorizzatoria posta in capo agli Sportelli Unici per le attività produttive - alcuni profili che sono risultati poco chiari e di difficile applicazione relativamente al coordinamento dei procedimenti di cui alla legge regionale n. 31 del 2002 (in particolare gli artt. 10, comma 5, e 13, comma 5, riferiti all'edilizia residenziale) col procedimento unico e semplificato per autorizzare la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi previsto dal D.P.R. 447 del 1998;

- in particolare, le suddette linee di indirizzo debbano riguardare, in coerenza con l'obiettivo generale di semplificazione amministrativa, nell'ambito del procedimento

unico di autorizzazione dell'impianto produttivo i profili endoprocedimentali connessi al parere preventivo concernente la valutazione degli aspetti igienico-sanitari che, oltre ad interessare e condizionare il procedimento di formazione e di rilascio del titolo abilitativo edilizio, maggiormente si intrecciano con la disciplina che fa capo allo sportello unico per le attività produttive; e ciò, circoscrivendo l'obbligatorietà dell'acquisizione del parere preventivo integrato ARPA-AUSL per le attività produttive classificate ai soli casi di progetti di interventi edilizi che comportino una modifica sostanziale sotto il profilo igienico sanitario e ambientale per i fruitori della struttura o per l'ambiente esterno;

- che per le ragioni espresse ai precedenti punti sia quindi necessario adottare un atto di indirizzo contenente linee applicative nel caso di rilascio del parere integrato di cui al comma 5, art. 33 della Legge Regionale n. 31/2002 nella dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) e nel permesso di costruire;

Vista la propria deliberazione n. 450 del 03/04/2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso congiuntamente dal Direttore Generale alle "Attività Produttive, Commercio, Turismo" dott.ssa Morena Diazzi, dal Direttore Generale "Ambiente e Difesa del suolo e della costa" dott. Giuseppe Bortone, dal Direttore Generale alla "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee. Relazioni Internazionali" dott. Bruno Molinari, dal Direttore Generale alla "Sanità e Politiche sociali" dott. Leonida Grisendi ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 450/2007.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Su proposta dell'Assessore alle "Attività produttive. Sviluppo Economico. Piano telematico", dell'Assessore alla "Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione", dell'Assessore all' "Ambiente e Sviluppo sostenibile"; dell'Assessore alle "Politiche per la salute":

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a. di approvare, per le finalità e con le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato atto di indirizzo recante nuove modalità di applicazione per il rilascio del parere integrato di cui al comma 5, art. 33 della Legge Regionale n. 31/2002 nella dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) e nel permesso di costruire (Allegato A).

b. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la "tabella" di riferimento contenente un elenco di interventi edilizi per le attività produttive e di servizio "caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente", con l'indicazione dell'assoggettamento o meno a parere integrato (Tabella Allegato A);

c. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la classificazione delle attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, contenuta nell'Allegato B;

d. di abrogare la propria precedente deliberazione del 21 febbraio 1995, n. 477 e di riservarsi, qualora necessario in seguito ad opportune verifiche, l'adozione con successivo atto, di aggiornamenti al presente atto di indirizzo nonché di una modulistica di riferimento;

e. di prevedere la pubblicazione dell'allegato atto di indirizzo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DIRETTIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL PARERE INTEGRATO ARPA-AUSL NELLA DICHIARAZIONE D'INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) E NEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

I. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.

La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare in maniera uniforme nell'ambito del territorio regionale l'espressione e le modalità di rilascio del parere preventivo integrato tra ARPA e AUSL richiamato dall'art. 33, comma 5 della legge regionale 31 del 2002, nel caso in cui i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio siano attivati con dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o con richiesta di permesso di costruire (in via residuale per tutti gli altri casi) relativamente ad impianti per attività produttive o di servizio che sono caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, come da classificazione di cui all'Allegato B.

In particolare la presente direttiva si applica a tutte le attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente contenute nell'elenco di cui all'Allegato B, ad eccezione delle seguenti attività di servizio:

- ospedali;
- strutture sanitarie pubbliche o private;
- strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo;
- scuole e asili nido;
- centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici.

Per fornire tutti gli elementi utili a comprendere la relazione fra gli interventi edilizi e le attività produttive e di servizio classificate come caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, escluse le attività sopra elencate, e al fine di rendere più agevole e corretta

l'applicazione della presente direttiva, nella apposita tabella allegata in calce, sono riportate in correlazione tra loro, da un lato, le tipologie degli interventi edilizi, precisandosi che le definizioni degli interventi edilizi ivi indicati sono quelle contenute già nell'allegato 1 della citata legge regionale sull'edilizia cui si rinvia e, dall'altro, la classificazione delle attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente (come risulta da una rilettura della DGR 477/95), ad esclusione delle attività di servizio sopra riportate per le quali non si applica la presente direttiva.

Detta tabella è caratterizzata da chiarezza, in quanto individua in modo univoco la corrispondenza fra l'intervento edilizio e la tipologia di attività; semplicità, in quanto consente una rapida lettura degli interventi da sottoporre o meno a parere integrato; flessibilità, in quanto modello facilmente applicabile nelle diverse realtà territoriali;

Alla luce degli esiti della sperimentazione svolta, le tipologie di intervento edilizio connesse ad attività produttive, sono da ritenersi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente e, quindi, da assoggettarsi a parere integrato quanto agli aspetti igienico-sanitari ed ambientali per i fruitori della struttura o per l'ambiente esterno, esclusivamente nel caso in cui comportino modifiche sostanziali.

Per definire la nozione di "modifica sostanziale", viene proposto, a titolo esemplificativo, un elenco di casi in cui si verifica una interazione fra gli aspetti igienico-sanitari e quelli ambientali, in virtù della quale, deve essere richiesto il parere integrato.

Si ha "modifica sostanziale" nel caso che l'intervento:

1. implichi il rilascio di nuove autorizzazioni o la modifica di autorizzazioni rilasciate per gli scarichi idrici e/o per le emissioni in atmosfera;
2. richieda il rilascio della valutazione di impatto acustico;
3. determini l'esposizione a valori di induzione magnetica superiore a 0,2 uT;
4. riguardi impianti tecnologici di processo;

5. presenti mutamento della destinazione d'uso dell'opera;
6. presenti mutamento dell'attività lavorativa, anche se questa è compresa nella medesima destinazione d'uso;
7. preveda una diversa distribuzione degli spazi destinati all'attività che comporti la ridefinizione del layout previsto dal titolo abilitativi precedente;
8. preveda una variazione delle bucatore nell'edificio;
9. preveda una variazione di superficie finestrata apribile di vano per attività principale.

La tabella risulta utile anche nelle casistiche della diretta presentazione della pratica al SUE in quanto permette di inoltrare al SUAP quelle DIA, presentate direttamente al SUE, che di fatto necessitano di parere integrato.

II. MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL PARERE INTEGRATO SUGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CARATTERIZZATI DA SIGNIFICATIVO IMPATTO SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE

Nel caso in cui il parere integrato debba essere richiesto, la semplificazione attiene alla modalità di redazione del parere. Esso consiste in un unico documento (in formato cartaceo fino all'adozione di quello in modalità telematica) a firma congiunta AUSL e ARPA territorialmente competenti, nel quale è espresso il parere unico, che è frutto di un esame contestuale, integrato da tutte le valutazioni riguardanti sia gli aspetti ambientali che quelli sanitari.

III. AGGIORNAMENTI

Periodicamente si procederà alla verifica dell'applicazione del presente atto di indirizzo e si provvederà a monitorare l'andamento degli indicatori di controllo dei punti critici e a predisporre gli aggiornamenti che risultino utili oltre alle elaborazioni di opportune modulistiche di riferimento.

TABELLA ALLEGATO A

Interventi edilizi	ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON L'AMBIENTE						
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
a) Manutenzione straordinaria	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
b) Risanamento conservativo e restauro	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
c) Manufatti per eliminazione barriere architettoniche	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
d) Recinzioni, muri di cinta, cancellate	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
e) Ristrutturazione Edilizia	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità.						
f) Recupero a fini abitativi dei sottotetti da LR 11/98	/	/	/	/	/	/	/
g) Mutamenti di destinazione d'uso senza opere	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
h) Modifiche funzionali di impianti per attività sportive senza volumetrie	/	/	sì se con aumento di numero di utilizzatori e/o spettatori	/	/	/	/
i) Installazione o rev. di impianti tecnologici con volumetrie	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
j) Modifiche e variazioni in corso d'opera	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di permesso di costruire						
k) Parcheggi	sì se chiusi e con capienza superiore ai 50 posti auto						
l) Opere pertinenziali non di nuova costruzione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
m) Significativi movimenti di terra e apposizione di cartelloni pubblicitari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CARATTERIZZATE
DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON L'AMBIENTE

a. attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;

b. attività zootecniche: allevamenti, stalle;

c. attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi;

d. artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;

e. attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione direttive CEE);

f. attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri;